



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1618 c.o.m.

Promozioni dei cappellani militari in congedo

Per le promozioni dei cappellani militari della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente. (14) Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo. Il cappellano militare della riserva può essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità'.

Versione in vigore dal 27 marzo 2012 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 maggio 2021 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quinto — Personale civile e personale ausiliario delle forze armate
Titolo	III — Personale religioso
Capo	I — Personale del servizio di assistenza spirituale
Sezione	XIII — Avanzamento dei cappellani militari in congedo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(14) Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) che al comma 1 del presente articolo dopo le parole: «promozione dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e».

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1618-promozioni-dei-cappellani-militari-in-congedo/versione/9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it